



DECRETO N. 42 del 22/07/2026

Oggetto: Conferma della Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell'art. 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679, del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

Visti

- il decreto Legge 7 agosto 2012, n. 129, recante "Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171 e successive modificazioni, che all'articolo 1, comma 1, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prevede, tra l'altro, che "Per assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 (...), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è nominato un Commissario straordinario (...), autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni";
- il Protocollo di intesa per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto stipulato, in data 26 luglio 2012, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per la coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il comune di Taranto e il Commissario straordinario del porto di Taranto, nel quale sono individuati gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;
- il decreto Legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto", convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 marzo 2015, n. 20;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 21 marzo 2024, con il quale il Dott. Vito Felice Uricchio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, è stato nominato, a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino al 31 dicembre 2024, Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (di seguito Commissario straordinario);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2024, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 7 febbraio 2025, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "l'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, conferito al dott. Vito Felice Uricchio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024, è prorogato fino al 31 dicembre 2025";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2026, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 15 febbraio 2026, al numero 463, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che "L'incarico di Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, conferito al dott. Vito Felice Uricchio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2024, prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2024, è ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, fino al 31 dicembre 2026, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171";



- il decreto n. 3 del 13/02/2025 con il quale il Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto ha nominato i componenti della Struttura di supporto;
- i successivi decreti n. 5 del 3/03/2025, n. 10 del 07/04/2025 e n. 24 del 23.10.2025, attraverso i quali la Struttura di supporto al Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto è stata integrata;
- il decreto commissariale n. 19 del 26/06/2025 di approvazione e adozione dell'Atto di organizzazione della Struttura di supporto al Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'Area di Taranto – articolo 1 del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, e successive modificazioni e articolo 4 del DPCM 28 febbraio 2024;
- il decreto n. 6 del 20/02/2026 attraverso il quale è stata prorogata la Nomina dei Componenti della Struttura di supporto al Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'Area di Taranto fino al 31/12/2026;
- il Codice di Comportamento del personale della Struttura di supporto del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto emanato con decreto n. 16 del 12/06/2025;
- il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2026-2028 adottato con Decreto n. 26 del 30/04/2026 ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Visti, altresì

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18/08/1990 e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13/11/2012;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” pubblicato sulla G.U.R.I. n. 80 del 05/04/2013 e successive modifiche introdotte dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139 convertito con modificazioni dalla L. 3 dicembre 2021, n. 205, nonché le recenti modifiche introdotte dal I decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)», in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

Considerato che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, come in ultimo modificato dall'art. 14, comma 4 bis della legge L. 4 luglio 2024, n. 95, conversione con modificazione del decreto-legge



7 maggio 2024, n. 60, prevede che il “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, (...) è definita la struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario, composta da un contingente massimo di personale pari a dieci unità di livello non dirigenziale, e due unità di livello dirigenziale non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (...), con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche (...)”.

Preso atto che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2024, in conformità alle disposizioni del suddetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 129 del 2012, con riferimento alla Struttura di supporto ha disposto, all'articolo 4::

1. Per l'esercizio delle funzioni commissariali è definita la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario.
2. La struttura, di cui al comma 1, è composta da un contingente massimo di personale pari a:
 - dieci unità di livello non dirigenziale;
 - due unità di livello dirigenziale non generale.
3. Il personale di cui al comma 2, appartenente a ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è individuato dal Commissario straordinario sulla base di un organigramma definito per profili e qualifiche professionali.
4. Si applica, in relazione alle modalità di reperimento e alla retribuzione del personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.
5. Ferme restando le predette modalità di reperimento, al personale di livello dirigenziale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuita ai titolari di incarichi dirigenziali di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Detto personale dirigenziale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima, mentre il trattamento accessorio è a carico esclusivo della struttura commissariale.
6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

Considerato che, con il decreto n. 3 del 13/02/2025, e con i successivi decreti n. 5 del 03/03/2025, n. 10 del 07/04/2025 e n. 24 del 23/10/2025, il Commissario straordinario ha provveduto alla nomina ed al successivo ampliamento della Struttura di supporto e che, con il decreto n. 6 del 20/02/2026, ha disposto la proroga, senza soluzione di continuità, gli incarichi dei componenti di livello non dirigenziale della medesima Struttura sino al 31/12/2026.

Visto l'art. 37, par. 1 lett. a) del GDPR, Regolamento UE 2016/679, il quale prevede che il titolare del trattamento deve designare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nei termini previsti.

Visto il *curriculum vitae et studiorum*, acquisito agli atti, del Dott. Vincenzo Piscitelli, componente della struttura di supporto, nominato con decreto 3/2025 e del successivo decreto di proroga decreto n. 6 del 20/02/2026, dal quale si evince il possesso di un'adeguata conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, maturata anche in relazione agli incarichi svolti nella struttura di provenienza (IRSA-CNR).



Visto il decreto n. 9 del 01/04/2025 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 37, 38 e 39 del Regolamento UE 2016/679, la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), nella persona del Dott. Vincenzo Piscitelli, componente della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, il cui incarico è scaduto in data 31 dicembre 2025.

Considerato che il predetto incarico è scaduto e che si rende necessario procedere alla conferma del Responsabile della Protezione dei Dati, senza soluzione di continuità, al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite.

Ritenuto, pertanto, di procedere alla conferma della designazione del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, nonché al fine di assicurare la continuità dell'incarico sino al 31/12/2026, comprese eventuali successive proroghe.

DECRETA

Articolo 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

1. Il Dott. Vincenzo Piscitelli componente della struttura di supporto istituita con decreto del Commissario straordinario n. 3 del 13/02/2025, integrata con i decreti n. 5 del 03/03/2025, n. 10 del 07/04/2025 e n. 24 del 23/10/2025 e successivamente prorogata, senza soluzione di continuità, con decreto n. 6 del 20/02/2026, è confermato nell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), in continuità con la precedente nomina conferita con decreto n.9 del 01/04/2025 ed il cui incarico è scaduto il 31 dicembre 2025;
2. La conferma di cui al punto precedente decorre, senza soluzione di continuità, dal 1° gennaio 2026 ed ha efficacia fino al 31 dicembre 2026;
3. L'eventuale proroga è disposta con nuovo decreto del Commissario straordinario, comunque non oltre la data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario e sue eventuali proroghe.
4. L'incarico, di cui al presente decreto, potrà essere revocato, ove necessario, con analogo atto.

Articolo 3

1. L'incarico è conferito, *ratione officii*, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

2. Il Dott. Vincenzo Piscitelli, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 38 e 39 del Regolamento (UE) 2016/679, è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni di:
 - informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
 - sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
 - fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
 - cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;



- supportare il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento in ogni attività connessa al trattamento dei dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento e alla notifica della violazione dei dati;
- assunzione di ogni azione necessaria a dare piena attuazione alla nuova normativa.

Articolo 5

1. Il presente decreto è notificato all'interessato ed è immediatamente esecutivo.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.
3. Il presente decreto, composto da n. 5 pagine progressivamente numerate, formato unicamente con mezzi informatici, firmato digitalmente:
 - è adottato in un unico originale;
 - è redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali;
 - ai fini della pubblicità legale, è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE;
 - è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il Commissario straordinario
Vito Felice Uricchio